

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0248(COD)

26.6.2008

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere (*): Alexander Alvaro

(*): Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della direttiva

La proposta della Commissione, concernente le modifiche da apportare al pacchetto normativo sulle comunicazioni elettroniche del 2002 in merito ad aspetti che riguardano i diritti dei consumatori, è una delle tre proposte di riforma legislativa tese a modificare l'attuale quadro normativo, entrato in vigore nel 2002. Gli aspetti principali delle riforme riguardano la direttiva sui servizi universali e i diritti dei consumatori, con un numero minore di modifiche relative alla direttiva sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche e una modifica minore al regolamento per la cooperazione in materia di protezione dei consumatori.

Vi sono altre due proposte di riforma attinenti, che contengono modifiche alle altre tre direttive sulle comunicazioni elettroniche (autorizzazioni, accesso e quadro) e alla proposta di creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (l'Autorità). Il relatore ha pertanto collaborato da vicino con i relatori di queste proposte di modifica, per assicurare un approccio normativo coerente.

Garantire un livello elevato di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare il diritto alla tutela della vita privata e alla riservatezza dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, è uno degli aspetti fondamentali di una società dell'informazione aperta a tutti e permette lo sviluppo armonioso e un'ampia diffusione di nuovi servizi e di applicazioni innovative.

La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo, rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l'accessibilità e promuovere una società dell'informazione aperta a tutti) e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili e che garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.

Gli obiettivi della presente proposta sono di due tipi:

- 1) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori, tra l'altro, maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi per gli utenti disabili. In merito a tali aspetti, il relatore ha lavorato in stretta collaborazione con la commissione per il mercato interno, competente a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. Pertanto, il relatore non presenta emendamenti al riguardo;
- 2) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo. In merito a questi specifici aspetti, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stata dichiarata competente e responsabile a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. D'accordo con il relatore della commissione per il mercato interno (commissione

competente per il merito), il relatore ha concentrato il suo lavoro sulle questioni che rientrano nell'ambito di competenza della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Il relatore desidera sottolineare che la commissione per il mercato interno e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno collaborato in modo particolarmente fruttuoso.

Approccio principale adottato dal relatore

Il relatore ha proposto una serie di emendamenti ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni.

Benché non sia possibile prendere in considerazione il parere del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 a causa di vincoli di tempo, il relatore ha tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati in merito e ha attuato i suggerimenti presentati dall'organo competente.

In particolare:

- ha tenuto conto dei più recenti sviluppi (emersi negli Stati membri) della normativa sulla protezione dei dati e delle sentenze in materia di protezione dei dati;
- ha inserito i suggerimenti avanzati nel parere del garante europeo della protezione dei dati, in particolare per quanto attiene a:
 - l'inclusione delle reti delle comunicazioni elettroniche private;
 - la concessione alle persone giuridiche della facoltà di agire in giudizio, in caso di violazione delle disposizioni della direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
 - l'aggiunta di un chiarimento, per identificare gli elementi in base ai quali i dati relativi al traffico debbano essere considerati dati di natura personale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE;
- ha chiarito la proposta della Commissione in merito alle notifiche in caso di violazione della sicurezza, per rafforzare la certezza giuridica in relazione a questo aspetto delicato;
- ha chiarito che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è l'organo più idoneo a gestire le questioni attinenti alla sicurezza delle reti;
- ha chiarito che spyware, trojan e l'altro software maligno possono provenire anche da supporti di memorizzazione come CD-ROM, chiavi USB, ecc;
- sono emerse nuove tecnologie da quanto la direttiva 2002/58/CE è entrata in vigore;
- è stata rafforzata la tutela dei consumatori grazie al fatto che talune azioni richiedono obbligatoriamente il preventivo consenso degli utenti.

Il relatore raccomanda tali proposte alla commissione e manifesta la propria disponibilità ad

accogliere ulteriori suggerimenti per rafforzare queste utili riforme.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione coinvolge tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29) nonché tutte le parti

interessate, in particolare al fine di essere informata sulle migliori soluzioni disponibili, a livello sia tecnico sia economico, atte a migliorare l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. ***È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.***

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche ***e private*** di comunicazione elettronica ***e le reti private accessibili al pubblico.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Ai fini della presente direttiva, gli indirizzi di protocollo Internet sono considerati dati personali soltanto se essi, di per sé o in congiunzione con altri dati, possono essere collegati direttamente a una persona.

Entro i prossimi due anni è opportuno che la Commissione, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, proponga una legislazione specifica sul trattamento giuridico degli indirizzi di protocollo Internet in quanto dati di carattere personale nel quadro della protezione dei dati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni delle direttive 1995/46/CE e 2006/24/CE, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Va inoltre istituita una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema; è opportuno che siano messi in atto un monitoraggio

*regolare e misure di prevenzione,
correzione e attenuazione.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori pratiche e i migliori risultati nel settore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che **gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie.** È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che **l'autorità nazionale di regolamentazione o l'autorità competente sia avvisata tempestivamente.** È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne

*adeguata notifica senza indebito ritardo
alle persone interessate dalla violazione.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva va inteso nel senso che la divulgazione di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE non pregiudica né la presente direttiva né la direttiva 1995/46/CE, laddove avvenga in seguito a una richiesta giustificata, ossia sufficientemente fondata, e proporzionata conformemente alle procedure definite dagli Stati membri, le quali garantiscono il rispetto di tali misure di salvaguardia.

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire qualora risulti necessario per tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta

direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

Motivazione

L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione *delle* scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. ***In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.***

Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione *dello* scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.
Gli Stati membri incoraggiano gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in Internet quando scaricano e utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni

Emendamento

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni

commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) *per tali violazioni* e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati possono essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al traffico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

Motivazione

La direttiva menziona gli interessi specifici delle persone giuridiche senza tenere conto dei

consumatori. Dato che l'obiettivo principale della presente direttiva è quello di tutelare i dati e gli interessi economici delle persone fisiche, è opportuno aggiungere un riferimento ad esse.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 3

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Emendamento

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche **e private e su reti private accessibili al pubblico** nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche **e private e le reti private accessibili al pubblico** che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Motivazione

Data la tendenza dei servizi a divenire sempre più un miscuglio di servizi pubblici e privati, è necessario ampliare il campo d'applicazione della direttiva. L'emendamento segue le raccomandazioni adottate il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 e il parere espresso su questa direttiva modificativa dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafi 1 e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

“1 bis. Fatte salve le disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2006/24/CE, tali misure includono:

- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati

personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;

- una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

- una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

- una procedura per l'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.”

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero monitorare le misure adottate e diffondere le migliori pratiche e i migliori risultati tra i servizi di comunicazione elettronica disponibili.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **comunica** senza indugio l'avvenuta violazione **all'abbonato e** all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione **all'abbonato** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità **e che è suscettibile di arrecare danno agli utenti**, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **nonché qualsiasi impresa che fornisce servizi ai consumatori mediante Internet avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione comunicano** senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione **o all'autorità competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro**. La comunicazione **all'autorità competente** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio. **Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa che fornisce servizi ai consumatori mediante Internet avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione ne danno notifica in anticipo ai propri utenti qualora lo ritengano necessario per evitare un**

pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa ostacolare l'avanzamento di un'inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

Nelle loro relazioni annuali, i fornitori comunicano agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui la pubblicazione, ove opportuno, in caso di violazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, le condizioni per cui una violazione di sicurezza è considerata grave e giustifica quindi una comunicazione agli abbonati devono figurare nella direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. La violazione non è considerata grave e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e il fornitore di servizi della società dell'informazione sono esenti dall'obbligo di fornire notifica alle persone interessate se è possibile dimostrare che non vi è ragionevolmente alcun rischio per i dati personali interessati dalla violazione, grazie all'uso di misure di protezione tecnologica adeguate.

In caso di perdita accidentale o illecita, di modifica o di rivelazione o accesso non autorizzati a dati personali trasmessi o

memorizzati, le misure tecniche di protezione renderebbero i dati inintelligibili a terzi, oppure, in caso di perdita accidentale o illecita, le misure tecniche di protezione renderebbero i dati personali disponibili per il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e per il fornitore di servizi della società dell'informazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato *l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità")* e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione *può adottare* misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3, **3 bis, 3 ter e 3 quater**, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati, *i soggetti interessati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione*, la Commissione *raccomanda* misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, *le misure descritte al paragrafo 1 bis* e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui *ai paragrafi 3 bis e 3 ter*.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare per essere informata delle migliori soluzioni possibili, sia sotto il profilo tecnico che economico, idonee a migliorare l'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

L'autorità deve avere il compito di raccomandare misure a tal riguardo, ma non di adottarle.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente ***sia consentito unicamente a condizione che*** l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o ***facilitare*** la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, ***direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che*** l'abbonato o l'utente ***abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare, e*** sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore

aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia *espresso preliminarmente* il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento."

Motivazione

Specificare che l'utente dovrebbe dare il suo consenso prima di qualsiasi trattamento dei dati serve a meglio garantire il rispetto di tale obbligo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

6 bis. I dati relativi al traffico possono essere trattati da qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini dell'applicazione di misure tecniche atte a garantire la sicurezza di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, di una rete pubblica o privata di comunicazione elettronica, di un servizio della società dell'informazione o delle relative apparecchiature terminali e di comunicazione elettronica. Tale trattamento deve limitarsi allo stretto necessario ai fini di tale attività di sicurezza.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 12 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) L'articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative a tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica siano incluse nelle banche dati degli elenchi di abbonati e che agli utenti finali venga chiesto espressamente, nel momento in cui richiedono il servizio e in seguito ad intervalli regolari, in che modo desiderano che le pertinenti informazioni loro concernenti siano incluse in tali banche dati. Agli utenti finali è inoltre offerta l'opzione di far includere determinate informazioni nelle banche dati senza che queste siano rese accessibili agli utenti dei servizi di elenco abbonati, nonché di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati, la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

Motivazione

I servizi di informazione relativi all'elenco abbonati sono di importanza cruciale specialmente per i consumatori disabili ed anziani (come riconosciuto dalla direttiva sul servizio universale). L'inclusione di informazioni sugli utenti finali, in molti casi, è resa difficile dal fatto che gli operatori non sono soliti richiedere il consenso. Questo avviene soprattutto con gli operatori di reti fisse alternative e gli operatori di reti mobili. Negli Stati Membri in cui non sia stata adottata una regolamentazione in proposito, sono molto scarsi i casi di inclusione di dati, in particolare per quanto riguarda i clienti di rete mobile.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-5 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(-5 ter) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni."

Motivazione

Oltre alle norme fissate dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) stabilisce regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite da chi invia messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi **del** presente **articolo**, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Emendamento

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi **della** presente **direttiva**, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Motivazione

Il nuovo articolo 13, paragrafo 6 prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, segnatamente i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, di presentare ricorsi di diritto civile volti a lottare contro le violazioni dell'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata, che concerne le comunicazioni commerciali indesiderate (spam). In linea con l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati, il relatore non trova logico che questa nuova possibilità sia limitata alle violazioni dell'articolo 13 e suggerisce quindi di consentire alle persone giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche, *comprese, senza restrizioni, quelle aventi lo scopo di individuare, intercettare o evitare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli utenti*, che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio,

del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni. Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

1 bis. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le disposizioni vigenti a norma della normativa nazionale non siano state rispettate.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, ***se del caso anche penali***, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato ***l'Autorità*** e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Emendamento

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato ***l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, il gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29*** e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

18. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull'utilizzo di dati personali da parte di terzi - pubblici o privati - per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all'articolo 16, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo	Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori			
Riferimenti	COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)			
Commissione competente per il merito	IMCO			
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 10.12.2007			
Commissioni associate - annuncio in aula	13.3.2008			
Relatore per parere Nomina	Alexander Alvaro 31.1.2008			
Esame in commissione	27.3.2008	5.5.2008	9.6.2008	25.6.2008
Approvazione	25.6.2008			
Esito della votazione finale	+: 45	–: 2	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Iles Braghetto, Syed Kamall			